

Disegno di legge regionale

Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli

Capo I-Principi generali

Art. 1-Principi e finalità

1.La Regione, in coerenza con i principi introdotti a livello internazionale e sanciti dai programmi dell'Unione europea e della normativa comunitaria, nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana, e sostanziati dalla normativa nazionale e regionale, in ottemperanza con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata in Italia con legge n. 77 del 2013, in riferimento alla legge 23 aprile 2009 n. 30 in materia di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori, vista la legge 9 gennaio 2006 n. 7, "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" e visto l'art. 11 dello Statuto della Regione Piemonte che, in particolare, al comma 3 prevede che "La Regione opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio", riconosce che:

a) ogni forma e grado di violenza contro le donne basata sul genere, quale violenza diretta contro una donna in quanto tale, costituisce una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà e sicurezza individuale, una lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica, ed una limitazione al diritto ad una cittadinanza sicura;

b) ogni forma e grado di violenza, nei confronti di persone a motivo del loro orientamento sessuale e identità di genere, costituisce una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà e sicurezza individuale, una lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica, ed una limitazione al diritto ad una cittadinanza sicura;

2.La Regione inoltre :

a) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia in ambito domestico, sia in ambito sociale e lavorativo, compresa la tratta e lo sfruttamento di donne e di minori, i matrimoni forzati, le pratiche di mutilazione genitale femminile, ed ogni altra forma e grado di violenza in riferimento ai principi richiamati al comma 1, lettera a);

b) sostiene interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne;

c) assicura misure ed azioni a protezione, sostegno e cura delle donne e dei loro figli, vittime di violenza;

d) promuove una cultura di rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere.

3. Le azioni previste dalla presente legge nei confronti delle donne vittime di violenza sono realizzate rispettando i tempi della donna e la sua volontaria adesione ai percorsi proposti, senza alcuna discriminazione legata all'identità di genere, all'orientamento sessuale, all'età, razza, lingua, religione, orientamento politico, condizioni di salute, disabilità e a qualunque altra condizione potenzialmente discriminante.

Art. 2 -Definizioni

1.Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "violenza nei confronti delle donne": una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di

compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

- b) “violenza domestica”: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c) “genere”: ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d) “violenza contro le donne basata sul genere”: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e) “vittima”: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f) “stalking”, termine inglese traducibile nell’italiano “fare la posta”, ed introdotto nel nostro ordinamento quale reato di “atti persecutori”: il comportamento posto in essere da *“chiunque pedini, assilli, infastidisca pesantemente - con telefonate, insistenti ricerche di contatto - una persona, tanto da causarle gravi stati d’ansia o di paura per la propria incolumità o per quella di un parente prossimo e da costringerla a cambiare abitudini di vita. (Codice penale articolo 612-bis)*
- g) “identità di genere”: la percezione di sé come uomo o donna;
- h) “orientamento sessuale”: la caratteristica che contribuisce a formare l’identità sessuale, indica il genere e le caratteristiche sessuali oggetto di attrazione;
- i) “violenza assistita”: “.. l’esperire da parte del bambino/a, qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori. Il bambino può farne esperienza direttamente, indirettamente e/o percependone gli effetti. Si include l’assistere a violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia, e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali domestici”;
- l) la violenza assistita è una forma di maltrattamento che può determinare effetti a breve, medio e lungo termine. Una madre maltrattata è una madre traumatizzata e ciò può influenzare fortemente la sua relazione con i figli e le capacità di accudimento ed attenzione nei loro confronti.

2. Nell’ambito di quanto precisato alla lettera i) del comma 1, sono da considerarsi vittime di violenza domestica i bambini, anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia.

Art. 3-Competenze della Regione

1. La Regione:

- a) promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione ed interventi volti a diffondere la cultura fondata sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul rispetto tra uomo e donna, soprattutto in ambito educativo e formativo ed anche nei luoghi di lavoro ,in collaborazione con tutte le istituzioni ed organizzazioni interessate;
- b) favorisce l’integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno della violenza di genere, adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni,
- c) sostiene su tutto il territorio regionale la presenza e le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione e l’avvio verso percorsi di autonomia;
- d) promuove la formazione e l’aggiornamento del personale interno e dei soggetti esterni, operanti a diverso titolo nei servizi antiviolenza;
- e) contrasta, nella comunicazione, l’uso di termini, immagini, linguaggi verbali e non, lesivi della dignità della donna.;
- f) promuove all’interno delle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri, specifiche équipes per la violenza sulle donne;
- g) sostiene e potenzia la sperimentazione e diffusione degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere;
- h) promuove il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di

- pubblica utilità “1522”;
- i) promuove la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale a carattere periodico dei casi seguiti e degli interventi;
 - j) assicura il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti attraverso l’istituzione di un fondo di solidarietà di cui *all’art 21* della presente legge;
 - l) ha la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza contro le donne, fatta eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro per i quali si costituisce la consigliera regionale di parità, devolvendo l’eventuale risarcimento in favore delle vittime;
 - m) promuove e realizza specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l’assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, orientamento sessuale e identità di genere, anche con il concorso delle Istituzioni ed organizzazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio.

Art. 4-Competenze delle Province e della città metropolitana

1. Nell’ambito delle funzioni fondamentali di cui all’art. 1, comma 85 lett f) della legge 7 aprile 2014, n. 56, la città metropolitana e le amministrazioni provinciali, quali enti con funzioni di area vasta, promuovono azioni volte ad assicurare le pari opportunità sul territorio di competenza, anche attraverso forme di collaborazione con i Centri Antiviolenza, le case rifugio e gli enti, servizi ed organizzazioni operanti nel settore a livello territoriale.

Art. 5-Tavolo di coordinamento regionale

1. La Regione costituisce un tavolo di coordinamento permanente regionale dei Centri Antiviolenza e del Centro Esperto di cui all’art. 17, quale sede di confronto, scambio di informazioni e condivisione di esperienze.

2. Con cadenza almeno semestrale, il tavolo di coordinamento prevede la partecipazione dei rappresentanti di tutte le istituzioni, gli enti pubblici e privati, nonché le associazioni ed organizzazione del privato sociale operanti nel settore del contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne.

3. Il supporto amministrativo necessario al tavolo di coordinamento è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di interventi per il contrasto al fenomeno della violenza di genere, che garantisce altresì il coordinamento interno ed il coinvolgimento delle altre Direzioni Regionali.

Capo II

Strumenti

Art. 6-Istituzione dei Centri Antiviolenza

1. È istituito almeno un Centro per ciascuna provincia, quale luogo fisico di accoglienza e sostegno delle donne e dei loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. I Centri Antiviolenza sono promossi da:

- a) I comuni o gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento),

- b) Associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere;
- c) I soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

3. I Centri possono articolarsi anche con più sportelli sul territorio, al fine di assicurare una capillare diffusione degli interventi.

4. I Centri presentano caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne ospitate e i loro figli sia per chi vi opera.

5. Gli interventi e la permanenza nei Centri sono gratuiti, sia per le donne, che per gli eventuali figli minori.

6. Ogni Centro è retto da un autonomo regolamento interno.

7. I Centri assicurano il raccordo con gli enti e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge, tramite la stipula di protocolli ed accordi operativi. Le reti antiviolenza locali operano in stretto raccordo con gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine.

8. Ciascun territorio potrà organizzare la propria rete di sostegno, in armonia con i principi di cui alla presente legge.

9. Al fine di garantire alle donne ed ai loro figli protezione sociale, reinserimento ed interventi socio-sanitari, il Centro partecipa alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali. L'istituzione ed il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali, condotti dagli enti locali con il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio di riferimento, a carattere provinciale o sovracomunale.

10. La Regione si impegna a monitorare i protocolli e gli accordi territoriali e a darne comunicazione, con cadenza annuale, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7-Case rifugio

1. Le Case Rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono un'accoglienza in sicurezza alle donne che subiscono violenza ed ai loro figli, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, allo scopo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

2. Le Case Rifugio assicurano sostegno, attraverso un progetto individuale di accoglienza in ogni caso temporanea, che garantisca anonimato e segretezza, teso all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli, in vista di un successivo percorso di autonomia.

3. Le Case assicurano alle donne ospiti e ai loro figli, alloggio e beni primari per la vita quotidiana .

4. Le Case assicurano l'accoglienza delle ospiti 24 ore su 24, per tutto l'arco dell'anno.

5. Le Case devono raccordarsi con i Centri antiviolenza e l'insieme della rete di servizi, al fine di assicurare il supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro

figli, nell'ambito di un progetto, formulato insieme alla donna e condiviso con i servizi sociali e sanitari competenti.

6. Le Case Rifugio assicurano attività di formazione permanente per coloro che operano nelle strutture, in conformità con quanto previsto all'art. 19 della presente Legge.

7. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 bis, comma 3, del decreto legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le Case Rifugio sono promosse da:

- a) enti locali in forma singola o associata
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienza e competenza specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

8. La Casa rifugio corrisponde a casa di civile abitazione o ad una struttura di comunità, articolata in locali idonei che assicurino un'accoglienza rispondente alle specifiche esigenze della donna e dei suoi figli.

9. La Casa rifugio è soggetta ad autorizzazione al funzionamento e a vigilanza da parte dei competenti organismi secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.

10. Gli organismi di cui al comma 9 mettono in atto adeguati accorgimenti, sia in fase procedurale che autorizzativa, allo scopo di salvaguardare la necessaria riservatezza in merito all'istituzione ed alla collocazione delle Case Rifugio.

Art. 8- Regolamento attuativo

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, sentito il parere della competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, adotta un regolamento che definisce:

- a) i criteri per l'istituzione dei Centri e delle Case Rifugio, nonché le modalità organizzative e le attività degli stessi;
- b) gli standard strutturali e gestionali delle case rifugio destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza;
- c) le modalità di raccordo con i servizi socio-assistenziali e sanitari, con i servizi di assistenza legale, abitativi e per il lavoro e la formazione, con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio e con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato;
- d) le linee indicative per l'attività di formazione permanente e di aggiornamento del personale dei Centri e di tutti coloro che con essi intervengono;
- e) le modalità di accesso ai Centri;
- f) gli standard di qualità dei servizi da aggiornare periodicamente;
- g) i criteri per definire il personale necessario all'espletamento dei servizi comprese le professionalità specifiche richieste in rapporto alla tipologia dei Centri;
- h) i criteri di valutazione interna ed esterna delle attività dei Centri.

Art. 9- Istituzione dell'albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio

1. Al fine di garantire un'adeguata ed aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, è istituito l'albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio della Regione Piemonte, suddiviso nelle 2 rispettive Sezioni (Centri Antiviolenza e Case Rifugio).

2. Per l'iscrizione nell'albo regionale, i Centri Antiviolenza sono tenuti, in modo cumulativo:

- a) ad avere sede in Piemonte
- b) ad essere istituiti dagli Enti ed organizzazioni di cui all'art. 6, comma 2
- c) ad essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

3. Per l'iscrizione nell'albo regionale, le Case Rifugio sono tenute, in modo cumulativo:

- a) ad avere sede in Piemonte
- b) ad essere istituite dagli enti ed organizzazioni di cui all'art. 7, comma 7;
- c) ad essere in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata da parte dei competenti organismi secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.
- d) ad essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.

4. La perdita di uno solo dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 comporta la cancellazione dall'albo regionale.

5. Nell'albo regionale devono risultare l'ente/organizzazione titolare del centro Antiviolenza, la sede, l'ambito territoriale di attività, il regolamento. Nell'albo sono altresì iscritti i trasferimenti della sede.

6. Onde salvaguardare la necessaria riservatezza in merito alla collocazione delle Case Rifugio, nell'albo regionale deve risultare esclusivamente l'ente/organizzazione titolare di ciascuna Casa.

7. L'iscrizione nell'albo regionale è condizione per accedere, da parte dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.

8. L'albo regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Capo III

Attività ed azioni

Art. 10 – Azioni di sensibilizzazione e prevenzione

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei Centri antiviolenza e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:

- a) promuove e sostiene campagne e iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, del rispetto dei diritti della persona, della parità tra uomini e donne;
- b) promuove e sostiene campagne e iniziative di sensibilizzazione per diffondere la consapevolezza e la comprensione da parte dell'opinione pubblica delle varie forme di violenza di genere oggetto della presente legge;
- c) promuove l'assunzione e la condivisione di responsabilità da parte di tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, nel contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza di genere oggetto della presente legge.

Art. 11 - Azioni nell'ambito del lavoro, del sistema scolastico, educativo e del tempo libero.

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei Centri

antiviolenza, dell'Ufficio Scolastico Regionale e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:

- a) promuove e sostiene, in ambito lavorativo, del sistema scolastico, formativo, e nei luoghi di istruzione non formale, nonché nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago, iniziative di sensibilizzazione, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne delle diverse fasce d'età, sui temi dell'affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, della parità tra uomini e donne, dei ruoli di genere non stereotipati, del contrasto della violenza di genere con particolare attenzione a quella domestica, del diritto all'integrità personale;
- b) promuove e sostiene, anche in collaborazione con le Forze di Polizia, iniziative finalizzate a sostenere le capacità, le competenze e gli strumenti a disposizione dei ragazzi/e, genitori e insegnanti per affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti a carattere sessuale o violento, potenzialmente pericolosi;
- c) promuove, nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, campagne informative e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore volte a proporre, in particolare, immagini maschili e femminili non stereotipate e modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna.

Art. 12-Attività di informazione

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, dei Centri antiviolenza e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:

- a) promuove la più ampia conoscenza presso l'opinione pubblica sulle attività di cui alla presente legge mediante specifiche campagne informative;
- b) adotta le misure che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili.

Capo IV

Interventi

Art.13- Accoglienza, sostegno e percorsi per l'autonomia

1. La Regione opera per garantire alle vittime della violenza di genere e ai loro figli, minori o diversamente abili, accoglienza, tutela e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica, indipendentemente dalla loro residenza.

2. Per ogni donna vittima di violenza di genere, su sua richiesta, è predisposto un percorso personalizzato di sostegno e orientamento, modulato sulla base delle caratteristiche personali, finalizzato a favorire l'uscita dalla situazione di difficoltà, anche con nuovi progetti di vita, mediante il recupero ed il rafforzamento della propria autostima, all'acquisizione o ri-acquisizione dell'autonomia personale, sulla base dell'indipendenza economica, mediante il sostegno di progetti di accompagnamento all'inserimento lavorativo. I progetti offrono, inoltre, una serie ampia di azioni di motivazione ed empowerment, di tecniche e di strumenti atti a favorire il recupero della consapevolezza delle proprie capacità e competenze.

3. Nei percorsi per l'autonomia personale delle donne vittime di violenza di genere, il lavoro può assumere una valenza pregnante, non solo come strumento per accedere alle risorse e ai diritti, e quindi partecipare pienamente alla vita sociale, ma anche come mezzo per recuperare la stima di sé

e la coscienza del proprio valore come persona.

4. I progetti di inclusione e inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere potranno essere sostenuti dalle reti territoriali dei servizi di formazione orientativa e dei servizi per il lavoro, mediante la necessaria attività di tutoraggio dei tirocini e laboratori professionalizzanti, articolati e modulati in modo tale da favorire la capacità delle destinatarie di poter sostenere positivamente l'inserimento lavorativo, considerando anche le loro esigenze di conciliazione tra l'attività lavorativa ed i compiti di cura.

Art.14- Violenza assistita

1. I servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per l'ambito materno- infantile e per l'ambito adulti, in collaborazione con le reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, e fatti salvi gli obblighi previsti dall'art. 9 della L.184/83 in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, dovranno assicurare tutti gli interventi a favore dei minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia, in base a quanto richiamato all'art. 2, ed in particolare:

- a. assicurare, prioritariamente, la protezione del minore, anche attraverso il coinvolgimento della competente Autorità giudiziaria per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di tutela;
- b. assicurare interventi finalizzati alla cura del minore, alla riparazione del trauma subito ed al ripristino della sua salute fisica e psicologica;
- c. assicurare interventi di cura nei confronti della madre e qualora praticabili, interventi a livello delle relazioni familiari allargate, finalizzate prioritariamente al sostegno della relazione madre-bambino ;
- d. assicurare idonei percorsi di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sia nella fase di uscita dalla struttura residenziale che in quella successiva di rientro nel proprio ambiente di vita;
- e. assicurare l'inserimento/ reinserimento del bambino in un ambiente di vita che ne garantisca la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e la presenza di figure accudenti e tutelanti;
- f. assicurare continuità di collaborazione con le reti territoriali interistituzionali, quali, tra le altre, l'ambito scolastico.

Art. 15- La rete sanitaria contro la violenza

1. La rete sanitaria si configura come uno dei nodi della complessiva rete regionale sulla violenza ed è strettamente interconnessa con gli altri servizi deputati alla presa in carico delle vittime con i quali collabora attivamente e con le associazioni di volontariato, e comprende i servizi dell'emergenza/urgenza articolati a livello territoriale (118) ed a livello ospedaliero (DEA di I e II livello), nonché i servizi dell'assistenza sanitaria di base (medici e pediatri di famiglia, operatori dei Consultori, specialisti del territorio).

2. La rete sanitaria si attiva sia attraverso gli operatori dei Consultori ed i medici dell'assistenza di base e specialistica che pongono un sospetto diagnostico alla luce di evidenze cliniche, che attraverso l'accesso ad uno dei servizi di emergenza di cui al comma 1.

3. La rete sanitaria si attiva sia per accesso diretto che per invio da altri organismi o servizi.

4. Gli operatori dei Consultori, i medici dell'assistenza di base e specialistica ed i servizi di emergenza territoriale 118 che hanno evidenza di un abuso/maltrattamento garantiscono la presa in carico della vittima attraverso l'invio all'Equipe multidisciplinare di cui all'art. 17.

5. Gli operatori dei Consultori, i medici dell'assistenza di base e specialistica ed i servizi di emergenza territoriale 118, in presenza di elementi che inducano il sospetto di una situazione di violenza, possono rivolgersi per una consulenza al Centro Antiviolenza o all'Equipe multidisciplinare di cui all'art.17.

6. Il servizio dell'emergenza/urgenza territoriale (118) nel soccorrere una vittima di violenza che necessita di ricovero, provvede all'invio al DEA.

Art. 16- Istituzione del codice rosa

1. I DEA di I e II livello o il servizio di emergenza 118 attivano il codice rosa quale codice aggiuntivo al codice di gravità. Il codice rosa è visibile ai soli operatori sanitari. L'attribuzione del codice rosa rende operativa l'equipe multidisciplinare cui spetta il compito di prendere in carico la vittima. L'equipe è formata da ginecologa, pediatra, ostetrica, psicologa, assistente sociale e infermiera e garantisce la reperibilità H24 di almeno un operatore.

Art. 17- Il centro esperto sanitario

1. Per la violenza sessuale degli adulti e per la violenza sessuale e domestica sui minori è istituito un centro esperto con funzioni, oltre che di presa in carico delle vittime che ad esso si rivolgono, di supporto agli specialisti delle altre ASR; di (collabora con la Regione nel) coordinamento della rete regionale sanitaria; di azione sussidiaria per le aziende sanitarie regionali nell'assistenza ai pazienti, di formazione specifica agli operatori sanitari del territorio regionale.

2. Il centro esperto è organizzato secondo un modello interdisciplinare e multiprofessionale, che coinvolge figure professionali specialistiche necessarie alla presa in carico (ginecologa, pediatra, psicologa, infermiera, assistente sociale).

3. Con apposita Deliberazione della Giunta Regionale sono stabilite le modalità di organizzazione e funzionamento del centro esperto sanitario.

Art. 18 Interventi rivolti agli autori di violenza di genere

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei Centri antiviolenza e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, anche all'interno delle carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, soprattutto di violenza domestica, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solo a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime e, se del caso, devono essere stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i Centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima.

3. I citati interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato.

Art. 19-Formazione delle operatrici/operatori e standard formativi

1. La Regione propone e promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti al personale operante nei servizi antiviolenza quali operatori sociali, sanitari, scolastici, tutor e forze

dell'ordine in modo da assicurare set di competenze specifiche sul fenomeno della violenza di genere e favorire una efficace presa in carico dei casi dal primo contatto, all'accoglienza e all'accompagnamento in ogni fase del percorso di uscita dalla situazione di violenza.

2. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ad operatrici in possesso di comprovata esperienza in materia un ruolo preferenziale nell'azione di sostegno alle donne vittime di violenza.

3. A tale scopo la Regione mette a disposizione nel suo Repertorio degli Standard Formativi, specifici profili e percorsi formativi standard sia in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e sia per l'operatività nei servizi antiviolenza con la finalità di garantire una formazione e un aggiornamento degli operatori omogeneo su tutto il territorio e la certificazione delle competenze acquisite ai sensi del Dlgs.13/2013.

4. La Regione promuove anche la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e forze dell'ordine che si trovano a contatto con gli autori di violenza.

5. La Regione promuove altresì attività di formazione ed aggiornamento sulle tematiche oggetto della presente legge, rivolte al personale dei servizi dedicati al lavoro ed alla formazione professionale, coinvolgendo le organizzazioni datoriali e sindacali e le agenzie formative.

Capo V

Programmazione regionale

Art. 20- Istituzione di un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti

1. La Regione, sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 3, punto j) della presente legge, istituisce un Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti (di seguito denominato Fondo) volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.

2. Il Fondo viene utilizzato per coprire, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui al punto 3 del presente articolo, le spese di assistenza legale o per la costituzione di parte civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati regolarmente iscritti in appositi elenchi di avvocati con competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

3. La Giunta regionale approva, ai sensi dell'art.27 dello Statuto, sentito il parere della Commissione consiliare competente, un Regolamento regionale che definisce:

- a. la dotazione finanziaria del Fondo, le modalità di implementazione e di gestione;
- b. i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo, anche sulla base della condizione reddituale della vittima,
- c. l'elenco dei procedimenti per i quali è possibile l'accesso al Fondo,
- d. i parametri per identificare le modalità di liquidazione delle parcelle degli avvocati patrocinanti ammessi al Fondo,
- e. le modalità di informazione e promozione del Fondo,
- f. le modalità di recupero dei contributi e per la loro restituzione al Fondo, nei limiti di quanto

erogato dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui:

1. a favore della vittima beneficiaria dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale è disposto, con sentenza, il pagamento delle spese processuali;
 2. i soggetti beneficiari dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale sono successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela;
 3. il procedimento si chiuda per remissione della querela da parte della vittima;
- g. tutte le altre modalità utili all'attuazione del presente articolo.

4. La Regione stipula una apposita Convenzione con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche nel settore.

5. La Convenzione deve, tra l'altro, prevedere:

- a. le modalità di individuazione dei professionisti;
- b. le modalità di formazione e aggiornamento professionale specifico sulla materia;
- c. le modalità di pubblicizzazione degli elenchi;
- d. le modalità di raccordo con i Centri Antiviolenza ed i servizi territoriali attivi sul territorio
- e. le modalità di periodico aggiornamento degli elenchi;
- f. le modalità di informazione sul Fondo presso tutti gli iscritti agli Ordini.

Art. 21 Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza sulle donne

1. La Giunta regionale, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale, adotta il piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentita la competente Commissione consiliare ed il tavolo di coordinamento regionale di cui all'art.5.

2. Il Piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni con le quali perseguirli, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, con particolare attenzione alla promozione, implementazione e cura delle reti territoriali interistituzionali, facenti capo ai Centri Antiviolenza, di cui all'art.6 comma 8.

Art. 22 Monitoraggio e raccolta dati

1. La Regione concorre con le istituzioni e i soggetti nazionali responsabili della costruzione di un sistema integrato centrale di dati sulla violenza di genere contro le donne ed i minori, fruibili a livello nazionale e locale.

2. L'attività di monitoraggio e raccolta dati comprende la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni e dati sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere contro le donne, così come definita all'art. 2 della presente legge, in tutte le forme che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime.

3. La Regione coordina le attività di monitoraggio e raccolta dati sul fenomeno della violenza di genere contro le donne sul proprio territorio, secondo le modalità definite dagli organismi competenti a livello nazionale, con particolare riferimento all'ambito sociale e sanitario anche attraverso attività formative rivolte agli operatori/operatrici.

4. La Regione garantisce la raccolta dei dati di cui al comma 3 con cadenza annuale e assolve ai

debiti informativi nei confronti dello Stato per quanto di propria competenza.

5. La Regione garantisce inoltre l'aggiornamento del censimento dei centri antiviolenza ed il monitoraggio sulle loro attività con cadenza annuale.

6. Le attività di monitoraggio si svolgono nel rispetto dei diritti alla riservatezza degli interessati e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sulla base della normativa europea e nazionale applicabile.

7. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione può avvalersi anche del supporto tecnico-scientifico degli enti di ricerca, università, aziende sanitarie.

Capo VI

Clausola valutativa

Art. 23-Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e al supporto alle vittime di violenza.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contenga in particolare le seguenti informazioni:

- a) alle principali attività di sensibilizzazione, e prevenzione attuate sul territorio regionale;
- b) all'andamento del fenomeno della violenza di genere
- c) le attività svolte dalle reti territoriali afferenti ai centri antiviolenza, al fine di accogliere in modo adeguato le donne vittime ed i loro figli
- d) le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione sul territorio regionale.

3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti.

5. Nella Relazione deve essere inserita una apposita sezione riguardante l'utilizzo del Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, con particolare riferimento a:

- a. il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del fondo;
- b. l'entità del contributo;
- c. il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
- d. la tipologia dei reati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento ai quali è stata accolta la richiesta di ammissione alle disponibilità del fondo;
- e. le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del fondo;
- f. il numero delle convenzioni stipulate con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte.

Capo VII

Norme transitorie ed abrogazioni

Art. 24-Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 (Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti)
- b) legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio).

Art. 25-Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano triennale di cui all'art. 22 con le modalità ivi previste, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I Centri Antiviolenza e le case rifugio già operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non in possesso dei requisiti previsti, sono tenuti ad adeguarsi ai medesimi requisiti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti regionali recanti le disposizioni attuative di cui agli articoli 8 e 20 della presente Legge, continuano a trovare applicazione i rispettivi i regolamenti n.4/R del 2014 e n.17/R del 2009.